

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

**TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 17/TFN – Sezione Tesseramenti  
(2016/2017)  
TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 16/TFNT – RIUNIONE DEL 25.1.2017**

**I° COLLEGIO**

Avv. Andrea Annunziata, **Presidente**; Avv. Fabio Sarandrea, avv. Massimo Procaccini, **Vice Presidenti**; Avv. Stefano Persichelli, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario** con la collaborazione della sig.ra Adele Nunnari e della sig.ra Antonella Sansoni.

- 1) Reclamo 033 – RICHIESTA DI GIUDIZIO C.R. LOMBARDIA  
(posizione tesseramento calciatore Falzetti Giorgio).

Ordinanza.

**II° COLLEGIO**

Avv. Andrea Annunziata, **Presidente**; avv. Massimo Procaccini, **Vice Presidente**; Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Stefano Persichelli, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario** con la collaborazione della sig.ra Adele Nunnari e della sig.ra Antonella Sansoni.

- 2) Reclamo 028 - SCAGLIONE KATIUSCIA/A.S.D. SPORTING CLUB  
(apocrifia di firma)

Con reclamo proposto a questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti, la Sig.ra Katiusia Scaglione ha chiesto l'annullamento del tesseramento del proprio figlio minore Di Benedetto Andrea, nato a Mantova il 25.04.2000 matr. 2048506, in favore della A.S.D. Sporting Club, eccependo di non aver mai sottoscritto alcun modulo di tesseramento e deducendo l'apocrifia della firma posta in calce al modulo di tesseramento n. DL4044242.

Questo Tribunale ha provveduto ad acquisire agli atti la richiesta di tesseramento del calciatore Di Benedetto Andrea.

La società A.S.D. Sporting Club non ha formulato controdeduzioni.

Il reclamo è fondato e va accolto.

Sussiste, infatti, totale difformità tra le sottoscrizioni in calce alla richiesta di tesseramento nello spazio riservato alla firma della madre dello stesso e quella apposta sul reclamo, nonché di quella fornita dalla stessa ricorrente (patente di guida) e tale difformità non consente alcuna similitudine di grafia nella operazione di diretta comparazione. I suddetti

elementi, unitamente all'assenza di controdeduzioni da parte della A.S.D. Sporting Club appaiono sufficienti a suffragare l'apocriefa della firma in questione con il conseguente annullamento del tesseramento del calciatore Di Benedetto Andrea.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo e dichiara nullo il tesseramento del minore Di Benedetto Andrea a far data da oggi.

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ordina restituirsi la tassa.

**3) Reclamo 031 – CASCIO, TORRIONI, CASCIO/SIEPELUNGA BELLARIA  
(apocriefa di firma)**

Propongono reclamo innanzi alla Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti i sig.ri Cascio Giuseppe e Torrioni Arianna quali genitori del calciatore Cascio Eugenio, oggi maggiorenne, che lamentano la nullità del tesseramento a favore della ASD Siepelunga Bellaria, per la stagione sportiva 2012/2013, adducendo che le firme apposte in calce al tesseramento sono apòcrife, per non averlo mai sottoscritto nessuno dei componenti familiari; risultano allegate le copie dei rispettivi documenti di identità per la necessaria comparazione.

Sigla il reclamo anche il calciatore, oggi maggiorenne; vi è anche in questo caso copia del documento d'identità.

Risulta acquisita dalla L.N.D. competente il relativo tesseramento, così come è in atti la tassa di reclamo.

Nulla deduce la società calcistica, benché formalmente notiziata.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti nel valutare il caso di specie rileva che il calciatore Cascio Eugenio, maggiorenne dal 3/3/2013, risulta tesserato a favore della ASD Siepelunga Bellaria sin dalla stagione sportiva 2009/2010 ove, bisogna ritenere, ha continuato a prestare il proprio contributo calcistico sino alla corrente stagione sportiva, per non aver mai lamentato una diversa soluzione contrattuale.

Orbene il calciatore, maggiorenne sin dalla stagione sportiva il cui tesseramento, solo di recente, risulta contestato, con il proprio comportamento concludente e dimostrativo, ha posto in essere una forma di manifestazione tacita di rinnovo della volontà negoziale, il cui contegno è incompatibile con una volontà diversa da quella che si può dedurre dai fatti stessi.

In tal modo bisogna collegare tale atto negoziale non tanto alla volontà del suo autore, quanto al *significato oggettivo che il suo comportamento assume in quell'ambiente sociale e sportivo*. Quanto sopra trova ferma convinzione nell'adito Organo il quale ha valutato il comportamento del calciatore nel voler proseguire il tesseramento concorrendo le circostanze di fatto, in relazione al disposto più ampio della legge.

Va dunque confermato la validità del tesseramento a favore della ASD Siepelunga Bellaria.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti** rigetta il reclamo dei sig.ri Cascio Giuseppe, Torrioni Arianna e Cascio Eugenio, confermando il tesseramento in atto. Dispone l'invio degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ordina incamerarsi la tassa.

**Il Presidente del TFN Sez. Tesseramenti**  
Avv. Andrea Annunziata

**Publicato in Roma, il 1 febbraio 2017**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio